

SOSTITUTO PROCURATORE ILLECITI DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

emesso ai sensi dell'art. 40 n. 12 del Regolamento di Giustizia PROCEDIMENTO N. 36/2015 a carico di Leonardo Panza

*

Premesso che

- 1) con Ricorso contenente deferimento dell'indagato, Leonardo Panza, al Giudice Disciplinare di 1° istanza, datato 17 novembre 2015, il Sostituto Procuratore Federale per gli illeciti compiuti dai minori di età, richiedeva che l'Ill.mo Giudice volesse procedere nei confronti del minore, per l'illecito sportivo contestato dal Direttore del Torneo del Golf Club Castelconturbia, durante la gara Coppa delle Alpi, disputatasi in data 7 giugno 2015, consistente nell'aver segnato alla buca 1 un punteggio inferiore a quello effettivamente ottenuto;
- 2) nel citato Ricorso, il Sostituto Procuratore chiedeva al Giudice di voler infliggere, ai sensi dell'art. 21 n. 1.2 del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita, per un periodo di **sei mesi**, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G.;
- 3) il Sostituto Procuratore, inoltre avvertiva il minore della facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 40 n. 11 del Regolamento di Giustizia che testualmente recita: "l'indagato, entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso contenente il deferimento del Sostituto Procuratore incaricato può, con memorie scritte da depositare presso il medesimo Sostituto Procuratore, dichiarare di accettare incondizionatamente i fatti contestati e le sanzioni indicate nel ricorso rinunciando al giudizio di primo grado, chiedendo la emissione del decreto sanzionatorio".

4) con comunicazione in data 20 novembre 2015, il minore richiedeva, per il tramite del padre, l'emissione del decreto sanzionatorio accettando incondizionatamente i fatti contestati e la sanzione indicata nel ricorso, rinunciando al giudizio di primo grado.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Sostituto Procuratore Federale per gli illeciti compiuti dai minori di età, ai sensi dell'art. 40 n. 12 del Regolamento di Giustizia

emette decreto sanzionatorio

infliggendo al minore, Leonardo Panza, ai sensi dell'art. 21 n. 1.2 del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita, per un periodo di **sei mesi**, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G.

Milano, 25 novembre 2015

Avv. Massimiliano Perletti

Maximliano Per lotti

(Sostituto Procuratore Federale per gli illeciti compiuti dai minori di età)